

**CODICE DI CONDOTTA DI
GRANDI NAVI VELOCI
INDICE**

-1 Regole generali	pg.2
-2 Regole di condotta dei componenti degli organi sociali e dei dipendenti	pg.2-6
2.1 Obblighi da osservare in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società	pg.3-5
-2.2 Tutela del lavoro e principio di eguaglianza	pg.5
-2.3 Processo di selezione del personale e regole da osservare sul posto di lavoro	pg. 5-6
-2.4 Sicurezza sul lavoro	pg. 6
-2.5 Formazione dei lavoratori	pg.6
-3 Regole di condotta nelle relazioni economico-commerciali	pg. 6-9
-3.1 Regole specifiche di condotta nelle relazioni economico-commerciali	pg. 8-9
-3.2 Rapporti commerciali con fornitori e contratti con i clienti	pg.9
-4 Regole di condotta in materia di privacy e di protezione dei dati personali	pg.9-12
-4.1 Principio di necessità dei dati personali	pg.10
-4.2 Diritto di accesso ai dati personali	pg.10
-4.3 Trattamento dei dati personali	pg.10-11
-4.4 Informativa	pg.11
-4.6 Consenso	pg.11
-4.5 Protezione dei dati personali.	pg.11-12
-5 Regole di condotta a tutela dell'ambiente	pg.12-13
-6 Regole di condotta nei rapporti con la P.A.	pg.13
-7 Regole di condotta in ambito societario	pg.13-14
-8 Regole di condotta in ambito informatico	pg.14
-9 Regole di condotta per prevenire reati di criminalità organizzata	pg. 15-17
-10 Regole di condotta per prevenire delitti contro l'industria e il commercio	pg. 17

1.REGOLE GENERALI

GNV prevede delle norme etiche che i componenti degli organi sociali e/o il personale dipendente e/o i terzi che operano a nome e per conto della società e/o intrattengono rapporti commerciali con la stessa (fornitori, consulenti, partners ecc..) sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività a cui sono destinati.

Per assicurare il rispetto del presente codice la società ha pubblicato il relativo testo nella rete Intranet aziendale di modo che tutti i dipendenti possano consultarlo agevolmente e prenderne conoscenza.

Nei contratti con i terzi, poi, la società provvede ad inserire specifiche clausole che prevedono l'osservanza delle regole di condotta ivi illustrate sanzionando, espressamente, comportamenti contrari alle procedure aziendali previste.

In virtù di tanto ai dipendenti e/o ai terzi che instaurano rapporti commerciali con GNV è fatto divieto di porre in essere comportamenti in conflitto con gli interessi della società.

Al riguardo, a mero titolo esemplificativo, è vietato ai dipendenti di GNV accettare somme di denaro, regali o altre utilità dalle controparti nel corso delle trattative commerciali o sfruttare, altrimenti, la propria posizione per trarne un indebito vantaggio personale; ai partners commerciali diffondere notizie o informazioni riservate apprese nel corso dei rapporti contrattuali con GNV o ottenere altri vantaggi di natura personale, finanziaria, o comunque, non dovuti e appresi tramite l'accesso a informazioni riservate della società nel corso di rapporti d'affari con la medesima.

2. REGOLE DI CONDOTTA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI DIPENDENTI

I componenti degli organi sociali e i dipendenti di GNV hanno l'obbligo di osservare le regole di condotta previste dal presente codice quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento del lavoro loro conferito; di rispettare la normativa antinfortunistica; di evitare di trovarsi in situazioni di conflitto con gli interessi della società; di astenersi dal compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, di evitare pratiche di corruzione nei confronti di Pubblici Ufficiali della P.A., nonché verso le controparti nel corso di trattative commerciali; di effettuare il trattamento dei dati personali - di cui vengono a conoscenza in ragione del loro ufficio - in modo da garantire la riservatezza altrui; di rispettare la libera concorrenza del mercato ed evitare ingiusti favoritismi nei rapporti commerciali.

2.1.Obblighi da osservare in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società

E' prescritto di:

- a) assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- d) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla controllante.

2. Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

a. con riferimento al precedente punto 1 di :

I) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle controllate;

II) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e della Società e delle Società da essa controllate;

III) alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio;

IV) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

b) con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 2:

I) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

II) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

III) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

IV) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

V) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

c)con riferimento al precedente punto a) III:

I)porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

II)determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

d)con riferimento al precedente punto a IV):

I)pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

2.2 Tutela del lavoro e principio di eguaglianza

La società si impegna ad assicurare un ambiente di lavoro in cui i lavoratori possano sviluppare al meglio le proprie attitudini e capacità.

GNV tutela la dignità e la libertà di ogni dipendente garantendo il rispetto del principio di eguaglianza e vietando ogni tipo di discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali come previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione.

Al fine di garantire il rispetto dei richiamati principi costituzionali, la società mette a disposizione dei propri dipendenti una casella di posta elettronica attraverso la quale denunciare, anche in forma anonima, eventuali molestie e/o discriminazioni di cui vengono a conoscenza.

2.3 Procedure di selezione del personale e regole da osservare sul posto di lavoro

I criteri di assunzione del personale di GNV sono volti a valutare le competenze psico-attitudinali professionali di ognuno in relazione alle specifiche esigenze aziendali richieste, vietando ogni forma di discriminazione e/o di favoritismo.

Per essere assunti alle dipendenze di GNV ogni lavoratore deve essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

E' fatto divieto di fumare sul luogo di lavoro e/o negli altri luoghi accessibili al pubblico.

La società destina specifiche aree ai fumatori nel rispetto della normativa vigente.

La società tutela i lavoratori disabili, impegnandosi a mettere a loro disposizione misure idonee per lo svolgimento delle attività a cui sono destinati.

2.4 Sicurezza sul lavoro

Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro, GNV ha predisposto una specifica normativa aziendale in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 123 del 03.08.2007 che recita “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, così come modificata dal D.lgs. n. 81/08 “Testo unico della Sicurezza”.

In particolare, la società ha adottato un efficace sistema in tema prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro, recepito dal modello di organizzazione gestione e controllo, parte generale e speciale.

Al fine di prevenire il verificarsi di infortuni i lavoratori devono osservare le procedure di sicurezza predisposte dalla società a tale fine, nonchè utilizzare i dispositivi di protezione individuale loro forniti per garantire la migliore protezione sul luogo di lavoro.

2.5 Formazione dei lavoratori

I dipendenti di GNV sono tenuti ad aggiornare le proprie competenze professionali con la partecipazione periodica ai corsi di informazione, formazione e addestramento

organizzati dalla società a tal fine, nonché per essere resi edotti dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro e delle misure da adottare in caso di pericolo.

3. REGOLE DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ECONOMICO-COMMERCIALI

1) E' fatto divieto di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) distribuire o promettere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- c) accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- d) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- h) in particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerto o promesso, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo o dono che possa essere o, comunque, apparire connesso con il rapporto di affari con la Società o mirante ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge;
- i) gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* di GRANDI NAVI VELOCI;
- j) le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o, comunque, attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, sono sempre autorizzate dal responsabile della funzione, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. In ogni caso, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia è opportuno sempre richiedere l'autorizzazione anche da parte dell'Amministratore Delegato;
- k) le liberalità di carattere benefico o culturale eccedenti i valori sopra descritti devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali.

3.1 Regole specifiche di condotta nelle relazioni economico-commerciali

- a) Nessun pagamento può essere effettuato in contanti se non previa autorizzazione scritta della persona cui detto potere è stato conferito nel rispetto delle procedure aziendali;
- b) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere

solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

- c) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- d) alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al d.lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'ODV deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

3.2. Rapporti commerciali con i fornitori e contratti con i clienti

GNV nei rapporti con i terzi (partner, fornitori ecc..) si attiene a criteri di onestà, trasparenza, lealtà e parità di trattamento, evitando ingiusti favoritismi e/o discriminazioni a terzi.

In particolare, la scelta dei fornitori da parte della società deve avvenire in modo imparziale e in conformità al principio costituzionale espresso dall'art. 41 della Costituzione che tutela la libertà dell'iniziativa economica privata, nonché alla normativa di diritto interno e comunitario (L. n. 287/1990; artt. 81-82 del Trattato CE), riguardante la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato nell'esercizio dell'attività economica.

La società, inoltre, si impegna a stipulare contratti con partners commerciali solo ed esclusivamente in forma scritta e dopo aver verificato la buona reputazione degli stessi.

Ogni contratto, poi, deve contenere l'impegno ad uniformarsi alle norme etiche contenute nel presente codice, nonché una clausola di risoluzione espressa per il caso di mancato rispetto delle regole di condotta previste dalla società.

4.REGOLE DI CONDOTTA IN MATERIA DI PRIVACY E DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

GNV tratta i dati personali dei dipendenti e/o dei collaboratori e/o dei terzi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, della riservatezza, dell'identità personale e della protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 196 del 30.06.2003, che recepisce il testo delle Direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, nonché del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016, entrato in vigore il 25.05.2016, ed esecutivo dal 25.05.2018.

Detto regolamento, alle cui disposizioni la società si è adeguata, sostituisce la richiamata Direttiva 95/46/CE, disciplinando il trattamento dei dati nonché, in generale, la normativa nazionale in tema di protezione dei dati e introducendo un complesso di regole applicabili negli stati membri.

4.1 Principio di necessità dei dati personali

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del codice della privacy, GNV si impegna a ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi delle persone, nonché a consentirne l'utilizzazione solo per le finalità necessarie alla gestione dei rapporti di lavoro e/o all'adempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali.

4.2 Diritto di accesso ai dati personali

GNV prevede, per chi vi ha interesse, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in conformità a quanto previsto dall' art. 7 del codice della privacy.

Detta norma stabilisce tra l'altro, a fronte di richiesta in tale senso, il diritto a ottenere l'indicazione dell'origine dei dati; delle finalità e modalità del trattamento; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano.

4.3 Trattamento dei dati personali

Come stabilito dal codice della privacy (art. 11) GNV prevede che i dati personali siano trattati in modo lecito e corretto; raccolti e registrati per scopi determinati e legittimi; utilizzati in termini compatibili con tali scopi; esatti e, ove necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e, successivamente, trattati.

GNV si impegna a non utilizzare i dati personali trattati in violazione alla disciplina prevista in materia di trattamento dei dati personali.

4.4 Informativa

Come previsto dal codice della privacy (art. 13) GNV assicura che la persona interessata, o quella presso la quale sono raccolti i dati personali, venga previamente informata, oralmente o per iscritto, circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; delle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere; dei soggetti o categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza e l'ambito di diffusione degli stessi; dei diritti di accesso previsti dall'art. 7, nonché degli estremi identificativi del titolare e/o del responsabile del trattamento dei dati.

4.5 Consenso

GNV si impegna ad effettuare il trattamento di dati personali solo con il consenso espresso dell'interessato, salvo i casi ove tale consenso non sia richiesto, come previsto dal codice della privacy (art. 23).

La società considera detto consenso validamente prestato solo se espresso liberamente e, specificatamente in riferimento a un trattamento individuato, se è documentato per iscritto, e se è stata resa all'interessato l'informativa di cui all'articolo 13 di detto codice.

GNV prevede che il consenso sia manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

4.6 Protezione dei dati

Al fine di garantire la tutela dei dati personali propri e altrui, GNV ha adottato misure di sicurezza idonee ad assicurare la privacy di ogni individuo ed, in particolare, sistemi di protezione atti ad impedire a terzi l'accesso abusivo a sistemi informatici e/o telematici contenenti dati personali in mancanza della necessaria autorizzazione, quali, a mero titolo esemplificativo, passwords o chiavi di accesso.

La società prevede, altresì, specifici obblighi di sicurezza in merito alla custodia ed alla conservazione dei dati personali volti a ridurre al minimo i rischi di distruzione e di perdita dei dati stessi e ad assicurare un livello minimo di protezione di detti dati.

5. REGOLE DI CONDOTTA A TUTELA DELL'AMBIENTE

GNV si impegna a tutelare l'ambiente e a contrastare l'inquinamento marino e/o atmosferico causato dalle navi.

A tal fine la società ha adottato specifiche misure organizzative e di controllo quali, a mero titolo esemplificativo, quelle volte a controllare il puntuale rilascio o rinnovo delle certificazioni, autorizzazioni, e licenze richieste dalla legge in tema di emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e della gestione dei rifiuti; a monitorare, costantemente, il rischio ambientale in relazione all'attività che svolge; a effettuare

verifiche per monitorare la conformità delle procedure aziendali agli obblighi di legge; a compilare i registri obbligatori per la gestione dei rifiuti; ad accertare l'affidabilità e la rispettabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, nonché a verificare il corretto funzionamento degli impianti.

Sono previste, inoltre, specifiche regole di comportamento quali il divieto di violare le normative in materia di gestione dei rifiuti e di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione; il divieto di falsificare o alterare in qualsiasi modo le comunicazioni ambientali nei confronti della P.A.; il divieto di svolgere attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un'autorizzazione; il divieto di violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari come per legge; il divieto di falsificare e/o alterare in qualsiasi modo i certificati di analisi dei rifiuti riportando caratteristiche non veritiere sulla composizione degli stessi; il divieto di svolgere attività di traffico illecito dei rifiuti e di porre in essere ogni altro comportamento atto ad integrare i reati ambientali di cui al D.lgs n. 231/2001.

6.REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA P.A.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti di GNV devono, nei rapporti con la P.A., osservare principi di imparzialità, correttezza, trasparenza e onestà, evitando, in particolare, di effettuare o promettere elargizioni di denaro a Pubblici Ufficiali; di distribuire o promettere regali a rappresentanti della P.A. e/o a loro familiari; di accordare vantaggi di qualsiasi natura ai pubblici funzionari per condizionare il loro operato; di presentare dichiarazioni e/o certificazioni non veritiere a organismi pubblici per ottenere finanziamenti o contributi; di destinare somme ricevute da organismi pubblici a scopi diversi a quelli per cui erano state erogate e ogni altro comportamento atto a integrare i reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

Al fine di assicurare il corretto e regolare andamento dei rapporti con la pubblica funzione la società prevede, nella parte speciale del modello di organizzazione gestione e controllo, alcuni obblighi di comportamento quali, a mero titolo esemplificativo, quello di effettuare pagamenti di denaro in contanti solo con autorizzazione scritta del responsabile di funzione e nel rispetto delle procedure aziendali; di rendere dichiarazioni veritiere a organismi pubblici e comunitari; di predisporre rendiconti sull'utilizzazioni dei fondi ottenuti e di controllare la puntuale e regolare effettuazione di detti adempimenti da parte dei soggetti preposti alla supervisione e al controllo.

7.REGOLE DI CONDOTTA IN AMBITO SOCIETARIO

I componenti degli organi sociali, i dipendenti di GNV e coloro che operano a nome e per conto della società devono osservare le regole di condotta e le procedure aziendali previste nel presente codice, nonché nel modello di organizzazione, gestione e controllo – parte generale e speciale.

Sono, quindi, previsti specifici obblighi di comportamento quali, a mero titolo esemplificativo, quelli di tenere un comportamento corretto e trasparente nella formazione del bilancio e nelle altre comunicazioni sociali; di osservare le norme poste a tutela dell'integrità del capitale sociale; di agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione del capitale sociale; di non diffondere notizie false sulla situazione economica della società e di porre in essere comportamenti che ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi sociali.

Nello specifico la società vieta, espressamente, la commissione di condotte di false comunicazioni sociali; di indebita restituzione di conferimenti ai soci; di illegale ripartizione degli utili e delle riserve; di formazione fittizia di capitale sociale; di illecita influenza sull'assemblea; di ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche e di vigilanza, di corruzione tra privati e ogni altro comportamento atto a integrare i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

8.REGOLE DI CONDOTTA IN AMBITO INFORMATICO

I componenti degli organi sociali, i dipendenti di GNV, i consulenti e i partners che possono entrare in contatto con i sistemi informatici della società, devono rispettare le normative aziendali relative all'utilizzo della rete aziendale, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle relative all'utilizzo corretto delle passwords loro assegnate in custodia; al mantenimento del riservo sui codici e sulle credenziali di accesso forniti dalle P.A.; all'evitare di installare e di utilizzare sui sistemi informatici della società software non autorizzati o non collegati con l'attività lavorativa svolta e che possano arrecare danno ai sistemi informatici di GNV e/o ai dati di terzi.

La società ha adottato specifiche regole di comportamento quali quelle volte a controllare che gli accessi alle reti e ai sistemi informatici esterni avvengano a utenti autorizzati secondo le modalità previste; a limitare la navigazione in rete ai siti di interesse aziendale; a effettuare controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare eventuali irregolarità; a predisporre sistemi di difesa dei server al fine di prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato; a proteggere i software per ridurre danneggiamenti a sistemi informatici o telematici di terzi; a proteggere i sistemi informatici aziendali al fine di evitare l'installazione di software in grado di intercettare le comunicazioni altrui; a proteggere i sistemi wireless per impedire ai soggetti terzi alla società di collegarsi alla rete internet aziendali; a gestire le passwords e i profili di abilitazione assegnati agli utenti per monitorare la regolare gestione degli strumenti informatici aziendali e ogni altro comportamento idoneo a evitare la commissione dei reati informatici previsti dal D.lgs. n. 231/2001

9.REGOLE DI CONDOTTA PER PREVENIRE I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La società si impegna a prevenire i reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001 e riportati nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo, parte speciale.

A tal fine GNV ha previsto l'adozione di specifici principi generali di comportamento nella gestione dei rapporti commerciali quali:

-la verifica che la persona fisica o giuridica con cui si intrattengono rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di onorabilità professionalità:

-il controllo dell'affidabilità e dell'attendibilità dei partner commerciali e finanziari nonché dei fornitori commerciali;

-il puntuale svolgimento delle prestazioni concordate negli accordi commerciali in conformità alla normativa vigente;

-il puntuale assolvimento degli obblighi di trasparenza e tracciabilità finanziaria;

-la previsione di una "clausola risolutiva espressa" nei contratti per il caso di mancato rispetto delle regole di condotta previste dal presente codice;

-la verifica della piena coincidenza tra le parti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali, anche al fine di prevenire fenomeni di riciclaggio o di auto-riciclaggio;

-la previsione di ogni più ampia forma di controllo interno sullo svolgimento delle attività societarie;

-il mantenimento di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;

Al fine di reprimere la commissione di fattispecie penali sopra riportate la società introduce a carico dei dipendenti, dei consulenti e dei partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di GNV, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di criminalità organizzata; porre in essere

comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo; utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati; porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato; effettuare o promettere prestazioni che non trovino giustificazione nei rapporti contrattuali in essere nonché alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

10. REGOLE DI CONDOTTA PER PREVENIRE I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La società si impegna a prevenire e contrastare il verificarsi di reati di turbata libertà dell'industria e del commercio, di concorrenza illecita con minaccia o violenza, di frode nell'esercizio del commercio e contro le industrie nazionali, di vendita di sostanze alimentari non genuine e di tutte le altre fattispecie previste dall'art. 25 bis 1 del D.lgs. 231/2001.

A tale fine GNV ha previsto i seguenti divieti che i dipendenti, i consulenti e i partners, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società sono tenuti a rispettare:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i predetti reati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati;

-porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato;

- impedire o turbare l'esercizio di un'industria e o di un commercio con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti;

-compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia durante lo svolgimento di rapporti commerciali;

-porre in essere attività intimidatorie o vessatorie nei confronti di imprese concorrenti operanti nello stesso settore.

La società ha adottato, altresì, specifiche regole di comportamento per i dipendenti, i consulenti e i partner, quali quelle di conoscere e rispettare le regole aziendali per la gestione degli acquisti, delle vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con i terzi, nonché delle procedure e dei protocolli interni aziendali; mantenere un comportamento corretto trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali sulla concorrenza durante lo svolgimento delle attività commerciali.

11. REGOLE DI CONDOTTA PER PREVENIRE DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

La società si impegna a prevenire e impedire la commissione di atti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 *quater* del D.lgs. 231/2001 e condanna l'utilizzo delle proprie risorse nonché il finanziamento di attività destinate al raggiungimento di obiettivi terroristici.

Al fine di contrastare fenomeni di terrorismo GNV vieta ai propri dipendenti, consulenti, partner e collaboratori di compiere qualsiasi attività che abbia finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico e prevede l'obbligo, a carico di chiunque abbia il fondato sospetto che si stia svolgendo un'attività con finalità di tal

sorta all'interno o per mezzo della società, di dare immediata comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza nonché all'Organismo di Vigilanza.

La società ha adottato specifiche regole di comportamento a cui attenersi nello svolgimento delle operazioni finanziarie e commerciali, al fine di non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con persone fisiche o giuridiche coinvolte in fatti di terrorismo nazionale e internazionale, e di non finanziare o agevolare alcuna attività connessa a fenomeni criminosi di tal sorta.

I principi procedurali a cui attenersi prevedono:

- lo svolgimento di operazioni commerciali e/o finanziarie con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano stati preventivamente svolti controlli, verifiche e accertamenti;

- l'espressa previsione nei contratti con le controparti commerciali dell'impegno di uniformarsi a principi di trasparenza e correttezza nell'osservanza delle disposizioni di legge;

- il puntuale adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- la previsione di una "clausola risolutiva espressa" nei contratti per il caso di mancato rispetto delle regole di condotta previste dal presente codice.

La società vieta, inoltre, espressamente ai dipendenti ai consulenti e ai partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di GNV, di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di cui all'art. 25 *quater* previsti dal D.lgs. 231/2001; porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo; di utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati; di promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti

di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico; fornire direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti coinvolti in atti di terrorismo; di effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria per persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo nazionale e internazionale.